



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

## Scuola di Scienze e Tecnologie

### REGOLAMENTO

#### del Corso di Laurea Magistrale in

#### **Geonvironmental Resources and Risks (Classe LM - 74)**

*Anno Accademico di istituzione: 2009/10*

#### **Art. 1. Organizzazione del corso di studio**

1. È istituito presso l'Università degli studi di Camerino, il Corso di Laurea in Geonvironmental Resources and Risks. Il Corso è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Scienze e tecnologie geologiche (LM-74) di cui al DM 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155).
2. Il Corso di Laurea Magistrale in Geoenvironmental resources and risks è svolto in lingua inglese.
3. Il Corso di Laurea Magistrale è attivato e gestito dalla Scuola di Scienze e tecnologie. La struttura didattica competente è il Consiglio della stessa Scuola (di seguito Consiglio della Scuola).
4. Le attività di ricerca svolte nella struttura di riferimento che caratterizzano il profilo del corso di studio sono quelle corrispondenti ai settori delle Scienze della Terra GEO/01-GEO/12, come dettagliatamente definiti annualmente nella Scheda Unica Annuale del corso di studio (d'ora in avanti SUA-CdS). La descrizione puntuale dei temi di ricerca è reperibile nel sito Internet dell'Ateneo
5. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione didattica del corso di laurea in armonia con le leggi e la normativa vigente.
6. L'ordinamento didattico del Corso di laurea, insieme agli obiettivi formativi specifici ed al quadro generale delle attività formative, redatti secondo lo schema indicato nella specifica banca dati ministeriale, vengono riportati annualmente nella SUA CdS. Il consiglio della Scuola si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici Regolamenti.
7. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle della Scuola in Scienze e Tecnologie, fatta salva la possibilità che alcune attività formative possano essere mutate o tenute presso altri corsi di studio dell'Università degli studi di Camerino nonché presso altre Università italiane e internazionali o presso Enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche, anche internazionali.
8. La data di inizio delle lezioni è fissata annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base delle indicazioni degli Organi di governo dell'Ateneo.

## **Art. 2. Requisiti di ammissione e modalità di verifica**

---

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso di un diploma di laurea triennale in una classe di laurea ad orientamento scientifico o di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
2. Il livello di conoscenza della lingua inglese dovrà essere non inferiore al livello europeo B1 e, se non in possesso di una certificazione linguistica internazionale, esso sarà attestato mediante uno specifico test.
3. Ulteriori requisiti potranno essere definiti annualmente e riportati nella SUA -CdS
4. Sono direttamente ammessi alla Laurea Magistrale gli studenti che hanno conseguito una Laurea nelle classi L-34 (DM/270) e 16 (ex DM/509) e che soddisfano i seguenti criteri:
  - votazione finale non inferiore a 95/110;
  - titolo conseguito in non più di 72 mesi dal momento dell'immatricolazione;
  - titolo conseguito da non più di 48 mesi, al momento della domanda di iscrizione alla Laurea Magistrale.
5. Per tutti gli altri studenti il possesso delle competenze necessarie in ingresso, che costituisce condizione necessaria per l'iscrizione alla Laurea Magistrale in Geoenvironmental Resources and Risks, sarà accertato da una Commissione nominata dagli organi competenti della Scuola mediante un colloquio preliminare all'iscrizione. La valutazione della Commissione dovrà tenere conto del curriculum, anche eventualmente professionale, dello studente (integrato laddove necessario del programma delle attività formative) e del colloquio orale.
3. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi e nel rispetto delle norme e dei regolamenti.

## **Art. 3. Durata del corso di studio**

---

1. La durata normale del corso è di 2 anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 120 CFU, secondo quanto disciplinato nel RAD.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le possibili modalità definite nel Regolamento didattico di Ateneo e all'art. 8 del presente Regolamento.

## **Art. 4. Percorsi formativi e piani di studio**

---

1. Il corso si può articolare in curricula.
2. Sono determinati e pubblicati annualmente nella SUA –CdS, i piani di studio consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
3. Lo studente può presentare un piano di studi individuale nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto Ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel Manifesto degli studi e descritte nella Guida dello Studente. Il piano di studi individuale viene valutato ed eventualmente approvato da un'apposita commissione. Gli studenti che partecipano ai programmi di mobilità internazionale e di double/joint degree con Università con le quali sono stati stipulati appositi accordi, devono presentare il piano di studi e delle attività che intendono svolgere all'estero ad una commissione didattica paritetica, appositamente nominata secondo le modalità descritte dall'accordo.

4. Il piano di studi può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve.
5. Il piano di studio non aderente ai piani di studio consigliati ma conforme all'ordinamento didattico del CdS ed il piano di studio articolato su una durata differente rispetto a quella normale è sottoposto all'approvazione del Consiglio della Scuola di riferimento del corso. Le delibere sono assunte entro 20 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani carriera.

#### ***Art. 5. Tabella delle attività formative e docenti affidatari***

---

1. Ogni anno, come allegato alla guida dello Studente, vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell'anno accademico di riferimento ed i nominativi dei docenti affidatari delle stesse attività.

#### ***Art. 6. Caratteristiche dei docenti (curricula), programmi delle singole attività formative, informazioni sulle strutture didattiche***

---

1. I programmi delle singole attività formative e la loro descrizione sono resi disponibili dai docenti attraverso il sito internet di Ateneo, alla sezione 'Offerta formativa'.
2. Attraverso lo stesso sito Internet dell'Ateneo è possibile accedere ai curricula dei docenti del corso ed alla descrizione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili.

#### ***Art. 7. Attività formative***

---

1. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (corsi semestralizzati) approvato dal Senato Accademico e pubblicato ogni anno nel sito Internet dell'Ateneo/della Scuola/del corso di laurea.
2. L'elenco delle attività formative e tutte le informazioni relative vengono pubblicate annualmente sul sito Internet UNICAM, nella sezione dedicata all'offerta formativa.
3. L'orario delle lezioni è predisposto dal Manager didattico in accordo con il Coordinatore del Corso, approvato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico attraverso il sito Internet di Ateneo.
4. La pubblicità di ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori, viene assicurata tramite pubblicazione nel sito Internet di Ateneo e con gli ulteriori strumenti ritenuti opportuni.
5. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente dal Consiglio della Scuola.
6. L'orario delle lezioni è predisposto dal Manager didattico in accordo con il Coordinatore del Corso, approvato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico attraverso il sito Internet di Ateneo.
7. La pubblicità di ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori, viene assicurata tramite pubblicazione nel sito Internet di Ateneo e con gli ulteriori strumenti ritenuti opportuni.
8. Alle attività formative vengono di norma attribuiti 6 CFU (Credito Formativo Universitario - 25 ore di impegno complessivo); in generale la ripartizione dell'impegno dello studente per ogni CFU è di circa il 35% per lezioni frontali, esercitazioni in aula, seminari, o analoghe attività, e del 65% di studio personale o altre attività formative di tipo individuale. Nel caso di esercitazioni e attività

pratiche in laboratorio la ripartizione diventa rispettivamente il 40% e del 60%. Questo determina in pratica che le singole attività formative, nel caso di lezione teorica frontale, vengano svolte di norma sulla base di 8 ore per ogni CFU attribuitogli. Nel caso di attività formative che prevedono esercitazioni e attività pratiche di laboratorio o sul terreno sono previste invece 10 ore per CFU. Nella SUA-CdS viene dettagliato annualmente il rapporto tra ore di lezioni/esercitazioni/laboratorio e studio individuale per ciascuna attività formativa.

9. Le attività formative possono svolgersi in un solo semestre o nell'arco dei due semestri di uno stesso anno, oppure anche in forma compattata per alcune attività specifiche.
10. In accordo con la normativa vigente, gli studenti possono ottenere il riconoscimento di attività formative non organizzate dall'Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi didattici del Corso fino a 12 crediti.
11. È prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università o Enti e laboratori di ricerca italiani o stranieri nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio della Scuola.

#### ***Art. 8. Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti***

---

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più attività formative, la valutazione del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate nel sito Internet di Ateneo, sezione offerta formativa, e prima dell'inizio di ogni attività formativa direttamente dal docente responsabile della stessa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti dell'attività formativa e rispettare sempre quanto stabilito e comunicato all'inizio.
3. Per la verifica della conoscenza della lingua straniera in ingresso, il livello equivalente di lingua di riferimento atteso è il B1 (per esempio Cambridge PET), mentre il livello equivalente in uscita atteso è almeno il B2 (per esempio Cambridge FCE).
4. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo dai singoli docenti nella pagina internet dedicata secondo le modalità riportate nel regolamento didattico di ateneo. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno n. 8 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico.
5. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente ne dà comunicazione tempestiva agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.
6. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno 15 giorni
7. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore della Scuola o per sua delega, dai coordinatori/responsabili dei corsi di studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal docente affidatario del corso. E' possibile operare per sottocommissioni. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal consiglio della Scuola.
8. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della registrazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale e da comunicare in caso di trasferimento ad altri corsi di studio.

9. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
10. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
11. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

#### ***Art. 9. Propedeuticità, Obblighi di frequenza***

---

1. Le propedeuticità dei corsi sono fissate annualmente dal Consiglio della Scuola e sono riportate sulla Guida dello Studente
2. La frequenza alle varie attività formative non è obbligatoria ma la frequenza alle escursioni e ai laboratori è fortemente consigliata. Inoltre, per i corsi in cui le attività pratiche sono particolarmente importanti, saranno registrate le presenze e il docente si riserverà di non accettare alla prova di esame lo studente che non abbia preso parte a tali attività per una quota minima che sarà definita nella guida dello studente. Potranno essere esentati dalla quota coloro che potranno dimostrare la conoscenza pregressa delle tematiche, eventualmente acquisite in attività di stage o in altri corsi universitari o per esperienza lavorativa.

#### ***Art. 10. Servizi di supporto alla didattica***

---

1. Sono disponibili per tutti gli studenti iscritti una serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal Corso stesso o progettati in collaborazione con l'Ateneo, utili alla ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario.
2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto allo studente sono pubblicate ogni anno nella guida dello studente e nelle apposite sezioni del sito Internet dell'Ateneo.

#### ***Art. 11. Prova finale***

---

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio, esclusa la prova finale, secondo le modalità enunciate annualmente nella SUA-CdS.
2. La prova finale va preparata sotto la guida di un relatore, docente in uno dei Corsi di laurea della Scuola/Corso/Ateneo.
3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni riguardanti le attività formative precedenti e la prova finale.
4. Il voto finale sarà attribuito sulla base delle regole riportate nel regolamento tesi del corso approvato nel Consiglio della Scuola. La scheda dettagliata sulle modalità di attribuzione del punteggio finale di laurea è riportata nell'apposito quadro della SUA- CdS.

#### ***Art. 12. Iscrizione e frequenza di singole attività formative***

---

1. Chi possiede i requisiti necessari per iscriversi al Corso può iscriversi anche ad una o più attività formative singole impartite in esso.
2. Nel caso in cui lo studente si iscriva successivamente al Corso di Laurea magistrale in Geoenvironmental Resources and Risks, il superamento degli esami effettuati tramite iscrizione a tali corsi singoli può essere riconosciuto e convalidato.

#### ***Art. 13. Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree***

---

1. Trasferimenti e riconoscimenti di prove di esame e crediti:
  - a. ai fini dell'iscrizione per trasferimento al Corso di Laurea magistrale in Geoenvironmental Resources and Risks, potranno essere riconosciute nell'ambito della carriera dello studente prove di esame sostenute in altri corsi di studio dell'Università di Camerino, o di altre Università. Il Consiglio della Scuola o una Commissione appostamente nominata convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nell'ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati. Nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato: agli studenti che provengano da corsi di Laurea della medesima classe viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.
  - b. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla normativa vigente e secondo l'ordinamento didattico del Corso (RAD).

#### ***Art. 14. Modifiche al Regolamento***

---

1. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio della Scuola, che lo sottopone a revisione almeno ogni tre anni, e dal Senato Accademico.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo, nella disciplina di Ateneo che regola le procedure amministrative relative alla carriera degli studenti ed ogni altra norma di legge vigente in materia.